

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DOLAZZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1998

Modificazioni della legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della difesa

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso della legislatura in atto e di quella precedente, l'attività delle Commissioni difesa del Senato della Repubblica - e, per quanto è dato di sapere, anche della Camera dei deputati - nell'esprimere i pareri richiesti dalla legge 4 ottobre 1988, n. 436, relativamente «ai programmi di rinnovamento e di ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale», è stata influenzata in rilevante misura da situazioni quali:

a) i programmi per i quali era richiesto il parere, derivavano molto spesso da *memorandum of understanding* ed altre forme d'accordo con governi esteri, nonché accordi o/e intese, non precedentemente sottoposte alla sanzione parlamentare (se non, a volte, notificate con modesti cenni nella voluminosa documentazione dello stato di previsione della spesa (*)), fra il nostro Ministero della difesa ed industrie nazionali e fra queste e consorelle estere;

b) dei programmi per i quali era chiesto il parere, ai parlamentari componenti le Commissioni per la difesa, la relativa documentazione era fatta pervenire solamente poco prima dell'inizio della riunione di Commissione in cui detto programma era all'ordine del giorno (come nel caso del programma SME 3797);

c) i programmi per i quali veniva chiesto il parere erano la prosecuzione di investimenti già avviati e finanziati mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio non risultanti formalmente in un quadro programmatico pluriennale, precedentemente notificati al Parlamento con un atto burocratico quale

la «Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la difesa», ma non identificabili nell'atto parlamentare basico per l'esame del bilancio ordinario e cioè nell'Allegato (Tabella 12) al disegno di legge riguardante il bilancio di previsione dello Stato - Stato di previsione del Ministero della difesa, ove la destinazione di ogni singolo capitolo di spesa è indicata in maniera generale e non per programmi specifici;

d) i programmi per i quali veniva chiesto il parere erano la risultante di rilevanti stanziamenti definiti di ricerca, mai sottoposti all'esame del Parlamento, e di cui nella «Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la difesa» era fatto cenno sommario, mentre nell'Allegato (Tabella 12) al disegno di legge riguardante il bilancio di previsione dello Stato non era specificata la singola, specifica destinazione;

e) i programmi per i quali era chiesto il parere erano la risultante di rilevanti stanziamenti di altre amministrazioni pubbliche.

Conseguentemente, nelle cinque situazioni descritte i componenti delle Commissioni parlamentari per la difesa sono stati condizionati, spesso in misura determinante, dalla considerazione che, esprimendo parere non favorevole, avrebbero posto il Governo in condizioni di non mantenere un impegno internazionale assunto o/e avrebbero vanificato finanziamenti già effettuati e indotto da parte di terzi interessati richieste di ingenti penali.

Alla specificata attività di controllo delle Commissioni parlamentari per la difesa si sottraggono inoltre di consuetudine programmi di rilievo del Ministero della difesa

(*) Questo atto viene fatto spesso pervenire ai parlamentari - come accaduto nel 1996 e 1997 - con un anticipo sulla discussione troppo limitato per un esame esaustivo.

nel già accennato settore definito della ricerca ed in quelli dell'informatica e delle telecomunicazioni, a volte perchè discrezionalmente considerati «non direttamente destinati alla difesa nazionale», a volte finanziati con stanziamenti di modesta entità frammentati nei ventitre centri di responsabilità amministrativa sui quali è incernierato il bilancio del Ministero della difesa.

In realtà ormai già da numerosi esercizi finanziari, sommando gli stanziamenti di tutti i capitoli di bilancio dedicati alle voci ricerca, telecomunicazioni ed informatica, si perviene a somme ingentissime che, nel preventivo di spesa per il Ministero della difesa del 1998, raggiungono un totale prossimo ai 2.000 miliardi di lire.

Infine va menzionato come le Commissioni parlamentari per la difesa, nei settori dell'informatica e delle telecomunicazioni, possono trovarsi dinanzi a situazioni immutabili, che implicano rilevanti investimenti per completamento ed ammodernamento e per l'esercizio, derivanti dalla discreta costituzione di sistemi, originati dall'impiego ripetuto e concomitante delle

risorse delle quali il personale dell'amministrazione della difesa è abilitato a disporre.

Finalità delle modifiche proposte alla legge 4 ottobre 1988, n.436, recante «norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa», è di assicurare alle Commissioni parlamentari per la difesa le condizioni per esprimere nella materia citata pareri vincolanti, non condizionati dai cinque generi di precedenti sintetizzati, pareri derivanti da una visione completa e non già, secondo una palese tendenza in atto, esclusivamente una sorta di opinioni con esclusione del campo di controllo tecnico amministrativo.

L'accettazione di quest'ultima interpretazione drasticamente limitativa dei diritti e dei doveri delle Commissioni per la difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e peraltro codificata in atti parlamentari, che il proponente non condivide, equivarrebbe ad un'indebita rinuncia delle prerogative parlamentari sovrane il cui esercizio è stato demandato dal corpo elettorale agli onorevoli deputati e senatori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 4 ottobre 1998, n. 436, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I programmi relativi al rinnovamento, alla trasformazione ed alla modifica, alle revisioni e manutenzioni comportanti trasformazioni e modifiche, all'ammodernamento dei sistemi d'arma, dei sistemi di supporto, delle opere, dei mezzi, e dei beni comunque destinati alla difesa nazionale, compresi i sistemi e gli impianti di telecomunicazione e di informatica in uso negli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della difesa, nonché le iniziative programmatiche di ricerca scientifica o applicata, le commesse di studio e gli studi di fattibilità connessi o in possibile connessione con i predetti programmi, sono approvati:

a) con legge se richiedano finanziamenti di natura straordinaria;

b) con decreto del Ministro della difesa, quando si tratti di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito obbligatoriamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari. In caso di motivato parere negativo da parte delle predette Commissioni, il Ministro della difesa ha facoltà di modificare il decreto in questione tenendo conto delle obiezioni delle Commissioni, alle quali il decreto stesso viene ripresentato. Il termine per l'espressione del nuovo parere è di trenta giorni dalla richiesta. Se detto termine decorre senza che le commissioni si

siano pronunciate, si intende che esse reputano di non dovere esprimere alcun parere sul decreto come rielaborato;

c) nel caso di programmi o iniziative che s'avvalgono anche di finanziamenti ordinari o straordinari di altre amministrazioni pubbliche è obbligatorio il parere delle Commissioni parlamentari competenti in relazione alle diverse amministrazioni;

d) ai fini dell'espressione del parere, le Commissioni parlamentari valutano se i programmi e le voci di cui all'alinea:

1) siano conformi alle direttive del Parlamento e, se espresse, del Consiglio supremo di difesa;

2) corrispondano al soddisfacimento di requisiti operativi specificatamente espressi dallo stato maggiore della difesa e non siano incompatibili con la situazione strategica internazionale e con obblighi internazionali sanciti dal Parlamento;

3) siano effettivamente necessarie alla difesa nazionale;

4) comportino una spesa e oneri compatibili, per entità e congruità, con le risorse finanziarie complessivamente destinate agli investimenti ed alla ricerca per il Ministero della difesa;

5) comportino un eccessivo sbilanciamento in ambito interforze;

6) siano stati oggetto di adempimenti di scelta, di valutazione, anche comparata con le decisioni similari di altri Paesi, e di carattere tecnico - contrattuale esperti da parte dei competenti organismi del Ministero della difesa, in osservanza delle leggi e con la cura del *pater familias*».

2. Sono soggetti alla procedura di approvazione da parte delle Commissioni parlamentari, ai sensi della lettera b) del comma 1:

a) i piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, anche se non richiedano finanziamenti integrativi;

b) tutte le voci di spesa anche rientranti negli ordinari stanziamenti di bilancio riguardanti quanto specificato nell'alinea del comma 1, e sempre che non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte - che siano già state finanziate nei precedenti esercizi con leggi speciali o con ordinari stanziamenti di bilancio;

c) progetti di accordi, *memorandum of understanding* o altre forme d'intesa con Stati esteri o con industrie o enti pubblici e privati di Stati esteri nonchè espressioni, dichiarazioni o sanzioni di convalida, interesse o assenso per accordi o altre intese fra industrie italiane con stati esteri o con industrie o enti pubblici e privati di Stati esteri riguardanti quanto specificato nell'alinea del comma 1 e sempre che non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte.

2. Nell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1988, n. 436, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le norme procedurali e di controllo della spesa per gli approvvigionamenti di cui l'articolo 14 marzo 1988, n. 79, si applicano, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 7 della presente legge, anche agli esercizi finanziari successivi al 1988. In allegato allo stato di previsione delle spesa del Ministero della difesa, il Governo trasmette al Parlamento relazioni illustrative:

a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente ed a quello in ferma di leva o volontario, distinguendo altresì i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della difesa;

b) in riferimento allo stato d'attuazione dei programmi relativi al rinnovamento, alla trasformazione ed alla modifica, alle revisioni e manutenzioni comportanti trasformazioni e modifiche, all'ammodernamento

mento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi, e dei beni destinati alla difesa nazionale, compresi i sistemi e gli impianti di telecomunicazione e di informatica in uso negli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della difesa, nonché delle iniziative programmatiche di ricerca scientifica, anche applicata, delle commesse di studio e degli studi di fattibilità connessi o in possibile connessione con i programmi di cui sopra, nell'Allegato - Tabella 12 al disegno di legge riguardante il bilancio di previsione dello Stato - dovranno comparire:

1) di ogni programma o iniziativa sopracitata l'oggetto, la finalità, la quantità;

2) il numero del centro di responsabilità amministrativa, della categoria e del capitolo di spesa e relativa assegnazione finanziaria richiesta;

3) la data dell'emanazione del requisito operativo da parte dello stato maggiore della difesa e la sintesi di detto requisito;

4) la sintesi degli atti contrattuali con indicazioni di eventuali obiezioni da parte delle Corti dei conti e dei provvedimenti adottati per ovviare queste ultime;

5) il riepilogo dai precedenti finanziamenti;

6) lo stato d'avanzamento, sviluppo pluriennale, percentuale di realizzazione e previsione temporale e finanziaria per la conclusione;

7) l'indicazione delle altre amministrazioni pubbliche che contribuiscono al finanziamento e relativi ammontare;

8) le percentuali relative allo speso, allo stanziamento richiesto ed al costo globale, per ogni singola regione, del lavoro e degli acquisti, nonché valore dell'ora lavoro riconosciuto contrattualmente per ogni singola regione».

Art. 2.

1. Nella legge 4 ottobre 1988, n. 436, il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«2. I limiti di spesa, in base ai quali i funzionari dell'amministrazione della difesa

sono abilitati ad agire possono essere annualmente aggiornati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto dei dati elaborati dall'ISTAT sull'andamento dell'inflazione. L'applicazione di quanto disposto da detti decreti per quanto riguarda i programmi o le voci cui le motivazioni di spesa di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 1, è soggetta alla procedura di approvazione da parte delle Commissioni parlamentari specificata al comma 2 dell'articolo 1».

Art. 3.

1. Nella legge 4 ottobre 1988, n. 436, l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *I.* Qualora i rapporti contrattuali derivanti dall'attuazione dei programmi e delle voci di spesa di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 1, implicino la partecipazione o, comunque, la collaborazione di Paesi esteri, direttamente o per il tramite di agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della difesa è autorizzato con proprio decreto a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei limiti dell'intera somma, considerando a questi fini anche gli importi da riassegnare a bilancio ai sensi dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

2. L'emanazione del decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, è condizionata al parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, come specificato all'articolo 1, e tiene conto del disposto dell'articolo 2».

Art. 4.

1. All'articolo 6 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*I.* I regolamenti che disciplinano l'attività, anche esterna, delle direzioni generali

tecniche e degli enti dipendenti e i capitoli d'oneri generali e particolari per le forniture della difesa sono approvati dal Ministro della difesa, previo parere delle competenti commissioni parlamentari secondo la procedura specificata all'articolo 1 della presente legge».

